

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 29 APRILE 1954

(28^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (361) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 418, 419, 420, 422, 423, 425, 426, 429, 430
BRACCESI, <i>relatore</i>	421
BRATTENBERG	426
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429
DE LUCA LUCA	425
FORTUNATI	418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430
TOMÈ	419, 423, 424, 427, 428
TRABUCCHI	418, 419, 420, 421, 422, 423, 425, 427, 428, 429, 430
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	429

« Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società "Ala Italiana" » (424) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	414, 415
CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	414
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	414, 415

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150 milioni per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo "Fiera di Bolzano" » (445) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 410, 413
CORTESE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	413
DE LUCA LUCA	412
FORTUNATI	411
GIACOMETTI	411
JANNACCONE	412
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	410, 413
TOMÈ	412
TRABUCCHI	411, 412

« Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria » (446) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	417, 418
CORTI, <i>relatore</i>	418
TRABUCCHI	418

« Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1952 » (447) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	416, 417
DE LUCA LUCA	416
TOMÈ, <i>relatore</i>	416, 417

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Iorio, Jannaccone, Minio, Pesenti, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mariotti è sostituito dal senatore Roda.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Braitenberg.

Intervengono inoltre i Ministri del bilancio Vanoni e delle finanze Tremelloni ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e Cortese.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo " Fiera di Bolzano " » (445) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150.000.000 per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo " Fiera di Bolzano " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, relatore. Il presente disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 novembre 1952, era stato presentato alla Camera dei deputati il 12 dicembre stesso anno (atto n. 3107) e da questa approvato il 13 marzo 1953; fu poi trasmesso al Senato (atto n. 2897) ove è rimasto giacente fino allo scioglimento delle Camere. Ripresentato in questa legislatura alla Camera dei deputati (atto n. 368) è stato dalla stessa approvato, senza modificazioni, nel testo ora in esame.

La Fiera internazionale di Bolzano, di antichissime tradizioni, è risorta nel 1947 per iniziativa di diversi enti pubblici locali e di operatori privati, riunitisi in una Società « Amici della Fiera ». Le manifestazioni fieri-

stiche fino al 1951 avevano la loro sede nel nuovo palazzo di giustizia di Bolzano generosamente messo a disposizione dal Governo ed in parte nel palazzo delle finanze di Bolzano.

Quando nel 1951 il Governo provvide a completare il nuovo palazzo di giustizia per destinarlo al suo vero scopo, gli enti organizzatori in seguito a lunghe trattative col Governo, decisero di costituire un ente pubblico, « Fiera internazionale campionaria di Bolzano », e di acquistare un apposito terreno per costruirvi la propria sede. Il capitale del nuovo Ente è formato da partecipazioni della regione Trentino-Alto Adige, della provincia di Bolzano, del comune di Bolzano, della Camera di commercio, della Cassa di risparmio di Bolzano e della Banca di Trento e di Bolzano, nonchè dalla partecipazione dello Stato che, con l'importo di lire 150 milioni, disporrà della maggioranza nel nuovo Ente. Il terreno acquistato dall'Ente Fiera di Bolzano è di circa 30.000 metri quadrati; su di esso venne costruito un padiglione in cemento armato dell'area interna di 80 per 15, nonchè di un fabbricato attiguo del volume di 40.300 metri cubi, nonchè di diverse tettoie. Il complesso rappresenta oggi un valore di circa 400 milioni. La vitalità della Fiera di Bolzano, favorita dalla posizione al confine con la Svizzera e l'Austria e dalle ottime comunicazioni stradali e ferroviarie si è affermata in sei anni di vita. Il numero degli espositori e dei visitatori è aumentato di anno in anno. Nel 1948 si contavano 573 espositori di cui 196 esteri. Nel 1953 il numero degli espositori era salito a 1.214 fra i quali 438 ditte estere di 17 Paesi.

La Fiera di Bolzano occupa il quinto posto fra tutte le fiere nazionali e, per quanto riguarda gli affari conchiusi con operatori esteri, il secondo posto subito dopo la Fiera di Milano.

Seguendo il concetto sano che il pubblico denaro impiegato dovrà rendere il maggior utile possibile, l'Ente Fiera di Bolzano è riuscito a dare ai fabbricati della Fiera una utile ed economica destinazione durante il periodo fuori-Fiera. Il grande padiglione viene usato quale stadio del ghiaccio per le gare nazionali ed internazionali di *hochey*, favorite e finanziate dal C.O.N.I., ed il palazzo adiacente serve da sede per la scuola di avviamento professionale per

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)28^a SEDUTA (29 aprile 1954)

gli artigiani della provincia di Bolzano. Durante i pochi anni di vita la Fiera di Bolzano ha dimostrato di poter corrispondere bene alle sue funzioni internazionali di incremento delle relazioni commerciali e di propulsore della produzione locale agricolo-industriale e specialmente del movimento turistico di tutta la Regione.

Con il provvedimento in esame, lo Stato, anzichè intervenire con una somma a fondo perduto — come era stato inizialmente (nel 1950) richiesto — nel finanziamento della Fiera di Bolzano, ha ritenuto opportuno di partecipare come aderente fondatore al capitale dell'Ente con la somma di lire 150 milioni.

Circa la copertura dell'onere si è provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1951-52 approvato con la legge 9 aprile 1953, n. 248. È da notare che l'Ente si trova attualmente in debito nei confronti della Cassa di risparmio di Bolzano per cui il provvedimento riveste un particolare interesse d'urgenza.

Per i detti motivi ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge in esame.

GIACOMETTI. Io non contesto l'importanza della manifestazione fieristica di Bolzano sia dal lato tecnico che dal lato propagandistico, ma non posso nascondere il disagio che provo nell'assistere al moltiplicarsi di Enti che tutti richiedono il concorso dello Stato, disagio che si accresce quando si constata la difficoltà finanziaria che impedisce provvidenze ormai inderogabili come quelle delle riparazioni di danni recati ad abitazioni circa mezzo secolo fa dal terremoto di Messina e di Reggio Calabria.

Credo sia ora urgente provvedere a disciplinare la materia con opportune disposizioni che rispondano a criteri di politica nazionale e non a quelli di politica locale.

Mi astengo quindi dal voto ed aggiungo che questa mia dichiarazione risponde al mio avviso personale e non impegna il Partito al quale ho l'onore di appartenere.

TRABUCCHI. In qualità di Presidente di una Fiera, quella di Verona, e quindi conoscendo bene la materia, vorrei chiarire l'ar-

gomento al senatore Giacometti. Nel bilancio del Ministero dell'industria vi è uno stanziamento annuo di 100 milioni, al quale si attingono i contributi alle Fiere di minore entità. La Fiere di una certa importanza non chiedono il concorso del Ministero poichè l'esiguità dello stanziamento di questo capitolo non potrebbe soddisfare le loro esigenze. Recentemente, per esempio, la Fiera di Padova, ad iniziativa dei nostri colleghi Lorenzi e Ceschi, ha ottenuto un sussidio straordinario di 30 milioni ed in seguito a questo precedente, anche la Fiera di Verona, ha chiesto un contributo, sia pure senza ricorrere ad una legge speciale.

Bisogna tener presente che le Fiere in genere hanno una grave remora; quella di doversi attrezzare costantemente, e le spese per le attrezzature sono piuttosto notevoli. Un tale problema non si presenta per la Fiera di Milano, ma raggiunge un aspetto assillante per quanto riguarda la Fiera di Napoli che presenta un *deficit* notevolissimo che non so davvero come potrà risanare il suo bilancio. La Fiera di Bari invece va abbastanza bene, come in genere tutte quelle di rilevanza internazionale.

Se dovessimo esaminare il caso di Bolzano da un punto di vista puramente economico, potremmo nutrire qualche perplessità. Questa Fiera va invece guardata anche da un punto di vista politico. Bisogna fare affluire a Bolzano le correnti commerciali delle regioni limitrofe, soprattutto d'oltre confine, che trovano il loro centro naturale a Bolzano. La Fiera di Bolzano ha dunque una caratteristica del tutto particolare, che nessun'altra Fiera italiana presenta, ad eccezione forse di quella di Trieste. Lo sviluppo della Fiera di Bolzano è quindi raccomandabile sotto questo profilo; noi dobbiamo tutelare questo ultimo centro di italianità in una zona dove domina indiscutibilmente l'elemento etnico tedesco.

Per questo sono favorevole al contributo proposto nel provvedimento al nostro esame; tale contributo però non deve costituire precedente per alcun'altra analoga manifestazione.

FORTUNATI. È necessario distinguere la forma del contributo da quella della partecipazione. Si tratta di vedere, in ordine alla

Fiera di Bolzano, se, per le sue caratteristiche particolari, sia preferibile l'una o l'altra forma di sovvenzione statale. Per un simile giudizio sarebbe necessaria una conoscenza più approfondita della manifestazione, ma a me sembra che la partecipazione proposta si risolverà in pratica in una continua contribuzione. Il relatore ha accennato che l'intervento dello Stato oggi è necessario per far fronte ad alcune urgenti situazioni di cassa. Una tale preoccupante situazione se esiste, evidentemente è determinata dal tipo di rendimento della Fiera, che rimarrà più o meno inalterato nel decorso del tempo. Questo significa, secondo me, che, fino a quando la Fiera di Bolzano non avrà aumentato la propria espansione, i partecipanti dovranno colmare di anno in anno i vuoti di cassa se si vuole che la manifestazione sopravviva. Le ripercussioni di carattere finanziario non si limitano quindi a questi 150 milioni.

Non sono invece, in linea di principio, contrario, alla finalità del provvedimento, e appunto per questo penso che con ogni probabilità converrebbe di più alla Fiera la forma del contributo statale che quella della partecipazione.

Se accettiamo invece di stabilire la partecipazione dello Stato, domani, di fronte alle nuove esigenze, data la esiguità del capitolo relativo ai contributi alle Fiere nel bilancio del Ministero dell'industria, si dovrà ricorrere ad una nuova legge speciale. Se dunque le considerazioni di ordine politico consigliano di far fronte con interventi statali a certi aspetti antieconomici della Fiera di Bolzano, bisognerà mettere in moto uno strumento che sia in grado di funzionare automaticamente in caso di necessità.

TOMÈ. I 150 milioni previsti nel presente provvedimento sono destinati alla costituzione del capitale di fondazione. Dalle notizie che ho apprese che il bilancio di gestione è alla pari: diversamente gli interessati non si sarebbero contentati della partecipazione, ma avrebbero richiesto la copertura della gestione.

Ritengo pertanto che non si debbano avere perplessità, considerate le finalità politiche, oltre che commerciali, della Fiera.

DE LUCA LUCA. A mio avviso le Fiere dovrebbero comunicare al Parlamento i loro consuntivi per far conoscere il loro sviluppo economico. L'utilità di aiutare queste iniziative è legata alla loro produttività, perciò noi dobbiamo sapere se questi enti raggiungono o no i loro obiettivi. Credo che i loro bilanci ci potrebbero fornire chiare notizie al riguardo e con tale conoscenza noi potremmo stabilire se le contribuzioni statali servano da incentivo al migliore sviluppo di una attività positiva, ovvero se siano concesse invano.

Per quanto riguarda la Fiera di Bolzano non è il caso di fare obiezioni, in questo momento, per quanto anche nei suoi riguardi bisognerebbe sapere se gli obiettivi che si propone sono raggiunti.

JANNACCONE. Nella passata legislatura era stato presentato un provvedimento legislativo per la regolamentazione delle Fiere. Ricordo anzi che qualcuno dei promotori si riprometteva di creare una specie di monopolio per la Fiera di Milano. Indipendentemente da ciò credo però che sarebbe utile stabilire un criterio generale per gli interventi dello Stato, altrimenti le Fiere, più o meno interessanti che si possono costituire nelle più svariate località avrebbero diritto ad un contributo dello Stato. È giusta quindi l'impostazione del senatore De Luca. Gli Enti organizzatori di queste Fiere debbono innanzitutto dimostrare la produttività delle loro manifestazioni, che lo Stato non deve aiutare disordinatamente, qualunque ne siano le condizioni economiche, senza avere notizia del risultato positivo in relazione agli obiettivi che si pone ciascuna manifestazione.

Per quanto riguarda in particolare Bolzano, aderisco alle osservazioni del senatore Fortunati: i 150 milioni di cui al provvedimento al nostro esame potrebbero essere dati più utilmente sotto forma di contributo che sotto forma di partecipazione, la quale potrebbe impegnare lo Stato per molti anni.

TRABUCCHI. La partecipazione al capitale ovvero il contributo sono in relazione a due situazioni differenti, e cioè rispettivamente alle spese di gestione. Quando una Fiera inizia la sua vita, generalmente sfrutta la piazza.

Tutte le Fiere hanno avuto origine dal mercato in piazza; se poi arride loro il successo, debbono rispondere a nuove esigenze, e reperire una sede più acconcia. Di solito vi provvedono gli enti locali, ovvero, anche lo Stato. È a questa finalità che viene erogato il capitale di dotazione che viene concesso evidentemente a fondo perduto.

C'è poi la gestione; la parte attiva di essa, deriva dagli incassi dei posteggi (alla Fiera di Bari entrano circa 150 milioni per questa voce, mentre a Verona ne entrano dai 72 ai 75) e dagli ingressi (che per Verona si aggirano sugli 11 milioni). Ciascuna Fiera naturalmente si avvale di alcuni accorgimenti per gli impianti. Per esempio noi a Verona cerchiamo di farci costruire i posteggi dalle ditte, e in cambio concediamo loro per un certo numero di anni gratuitamente lo spazio.

Le Fiere che hanno un certo successo e soprattutto quelle specializzate come quella di Verona — che nel campo agricolo è la prima d'Italia — attirano spontaneamente gli operatori economici. Quando questo non accade e vi sono altre ragioni per tenere in vita la manifestazione, come il caso della fiera di Bolzano, bisogna provvedere in qualche altro modo per attirarli. Evidentemente un commerciante preferisce, se non ha altre particolari attrattive, costruire il proprio posteggio alla Fiera di Milano.

Per questo noi, volendo costituire un centro economico a Bolzano, dobbiamo facilitare in tutti i modi lo sviluppo della Fiera che ha già una tradizione che merita di essere estesa, e quindi erogare il contributo previsto nel disegno di legge.

Parlare di contributi in questo momento non è il caso, perchè questi si riferiscono ai bilanci annuali che possono essere attivi o passivi. La partecipazione è richiesta invece per gli impianti della Fiera. Essa è nata in piazza ed essendosi ingrandita ha avuto poi bisogno di una sede; in un primo tempo ha sfruttato il palazzo di giustizia, ora che questo è tornato ai suoi fini originali, la Fiera si è trovata di fronte alla difficoltà delle spese per il nuovo impianto. È a questo punto che l'intervento dello Stato si profila opportuno.

SPAGNOLLI, *relatore*. La Fiera di Bolzano è nata per provvedere alle esigenze degli

scambi fra la regione del Trentino-Alto Adige e le vicine regioni del Tirolo e della Germania meridionale. Ha una sostanza di vita in sè, e quindi è naturalmente vitale, come si deduce dai dati che ho esposto sommariamente. Le operazioni economiche con l'estero sono notevoli, tanto che occupano il secondo posto dopo la Fiera di Milano. Il dato mi sembra alquanto positivo.

Dal punto di vista dell'uso degli impianti gli amministratori saggiamente si sono preoccupati di renderli utili anche nel periodo extra fieristico. In tal modo si ha un'altra fonte di rendimento.

L'intervento dello Stato, che assicura la maggioranza nell'amministrazione, viene a dare un rassodamento ad una Fiera già viva e vitale.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione sollevata dal senatore Fortunati e da altri colleghi, se convenga cioè dare un contributo da parte dello Stato oppure entrare in partecipazione di capitale, è fondata.

Debbo rilevare però che vi è stata in proposito una netta presa di posizione da parte della Camera di commercio del comune di Bolzano e del Governo perchè era stato effettivamente chiesto allo Stato un contributo di 150 milioni. Si ritenne opportuno accordare questa cifra, data l'importanza della Fiera, però, anzichè la forma di contributo, si preferì quella della compartecipazione dello Stato al capitale dell'Ente.

La partecipazione dello Stato al capitale dell'Ente dà allo Stato un controllo sulla Fiera anche dal punto di vista politico e questo può avere la sua importanza, data la situazione regionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il Demanio dello Stato è autorizzato a partecipare al capitale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano » fino alla concorrenza di lire 150.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate, di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-1954) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società "Ala Italiana" » (424)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1953-54) della somma di lire 35.250.000 occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società "Ala Italiana" », già approvato dalla Camera dei deputati.

TRABUCCHI, *relatore*. Abbiamo rilevato nella seduta di ieri qualche perplessità che richiede delle delucidazioni da parte dell'onorevole Sottosegretario: sarebbe necessario infatti sapere quello che occorrerà complessivamente per la liquidazione di questa società di cui lo Stato è unico azionista. La cifra di 35 milioni non sembra sufficiente per una liquidazione definitiva; pregherei pertanto

l'onorevole Sottosegretario di fornirci elementi sulla situazione generale patrimoniale e di liquidazione dell'Ente.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso dare queste notizie nel quadro riassuntivo di tutta la situazione.

In data 31 dicembre 1938 fu costituita la « Società Aerea Mediterranea » con capitale di lire 7.500.000, elevato successivamente a lire 7.800.000 - 12.000.000 - 18.000.000 - 50.000.000 - 90.000.000, con Assemblee rispettivamente in data 8 giugno 1928, 31 luglio 1930, 30 dicembre 1931, 15 febbraio 1938, 22 marzo 1939.

Nell'Assemblea 30 settembre 1934 fu deliberato di modificare la ragione sociale in « Ala Littoria » e nell'Assemblea del 24 agosto 1943 fu deliberato di modificare ulteriormente la ragione in « Ala Italiana ».

Nell'Assemblea degli azionisti, tenuta il 20 luglio 1946, venne posta in liquidazione la società « Ala Littoria », essendo venuti meno, con la formazione di altre società concorrenti, gli scopi per i quali la società era stata costituita.

Con deliberazione dell'Assemblea del 28 settembre 1949 il capitale della società fu ridotto a lire 10 milioni e con deliberazione dell'Assemblea del 30 settembre 1950 detto capitale fu ulteriormente ridotta a lire 5.000.000.

Per far fronte alle necessità della liquidazione ed in particolare alle spese del personale (n. 3.500 unità) furono effettuati i seguenti stanziamenti sul bilancio dello Stato: lire 310.000.000 con decreto legislativo 7 aprile 1947, n. 225; lire 210.000.000 con decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 887; lire 100 milioni con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 928.

Per sopperire al fabbisogno occorrente per far fronte all'onere derivante dal nuovo indirizzo preso dalla Magistratura nei riguardi del computo dell'indennità di contingenza su tutto il periodo di servizio prestato dal personale dipendente e per definire altre vertenze relative alla risoluzione dei rapporti di lavoro, nel settembre 1952 è stata prospettata dal liquidatore la necessità di una assegnazione di complessive lire 35.250.000.

Fu predisposto, pertanto un disegno di legge in base al quale veniva stanziata la predetta somma sul bilancio dello Stato per sopprimere alle nuove esigenze sopra indicate.

L'onere era stato già finanziato a carico delle maggiori entrate dell'esercizio finanziario 1952-53 e considerato nel primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio nel marzo 1953 al Parlamento.

A causa dello scioglimento delle Assemblee legislative, il provvedimento di variazione al bilancio decadde.

Nel successivo provvedimento ripresentato, alle nuove Camere in data 25 giugno 1953, non fu possibile riconsiderare l'onere, perchè il disegno relativo alla autorizzazione di spesa non risultava presentato al vecchio Parlamento.

Ed allora si è dovuto ricorrere ad un nuovo finanziamento sul corrente esercizio e poichè attualmente altri mezzi di copertura non erano reperibili, data l'urgenza del provvedimento, si è dovuto ricorrere, come copertura, alla riduzione del fondo delle spese impreviste.

Dalla situazione contabile al 23 agosto 1946, che rappresentava la consistenza patrimoniale della società e l'atto dell'inizio della gestione di liquidazione, risulta essere impostato nel passivo il fondo di liquidazione, preavviso e licenziamento a favore del personale in lire 173.512.181,50.

Le retribuzioni di tutto il personale subirono aumenti sensibilissimi nei periodi successivi e cioè nel dicembre 1946, nell'aprile 1947, nel giugno del 1947 e nel marzo 1948.

Va tenuto presente che, essendo stato disposto il blocco dei licenziamenti fino all'ottobre 1947, il fondo come sopra accantonato, risultò insufficiente a fronteggiare i nuovi oneri derivanti dalle disposizioni adottate.

Occorre inoltre considerare che il blocco dei licenziamenti per il personale dislocato nelle officine di Trieste fu mantenuto fino al settembre 1949, per i noti motivi politici.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza, che è l'oggetto prevalente del provvedimento in esame, si fa rilevare che la questione fu regolata dall'accordo di tregua salariale, intervenuto fra la Confindustria e la C.G.I.L. nel settembre 1946.

Con detto accordo veniva stabilito che il computo della indennità di contingenza, agli effetti della liquidazione dell'indennità di licenziamento, doveva decorrere dal 1° gennaio 1945 alla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per il periodo precedente sarebbe stato considerato lo stipendio o la paga, con esclusione dell'indennità di contingenza.

Sorte contestazioni da parte del personale circa questo particolare trattamento, si ebbero in un primo tempo sentenze di primo grado da parte dell'Autorità giudiziaria, che riconosceva la validità e la legittimità dell'accordo suddetto: in un secondo tempo, nei gradi successivi di giudizio, fino alla Suprema Corte di cassazione, le decisioni furono unanimemente favorevoli al personale nel senso che l'indennità di contingenza si dovesse considerare estesa a tutto il periodo del rapporto di lavoro.

Per questo motivo è sorto il fabbisogno di cui al progetto di legge, ora sottoposto all'esame del Parlamento.

TRABUCCHI, *relatore*. Resta pertanto stabilito che la liquidazione normale si farà attraverso il mezzo miliardo già stanziato; questi 35 milioni non sono altro che l'integrazione resa necessaria dai nuovi pronunciati della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 35.250.000 per le occorrenze relative alla liquidazione della società per azioni « Ala Italiana ».

Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze, su richiesta del liquidatore, corredata da relazione dei sindaci.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto mediante la riduzione, per un corri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)28^a SEDUTA (29 aprile 1954)

spondente importo, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1^a categoria per l'anno 1952** »
(447) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di 1^a categoria per l'anno 1952 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1^a categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1952 e per l'anno 1952 tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

TOMÈ, *relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale del 29 aprile 1946, n. 299, si stabilì che venisse corrisposta un'indennità mensile di contingenza a favore degli invalidi di 1^a categoria, variabile in rapporto all'andamento dell'indice base del costo dell'alimentazione accertato nell'ultimo trimestre dallo Istituto centrale di statistica.

Nel 1947 il coefficiente fu di 182,1, successivamente il coefficiente venne a diminuire e nel 1952 questo coefficiente si è ridotto a 175,6. Quindi si dovrebbe praticamente arrivare ad una riduzione di quanto si corrispose nel passato agli invalidi di 1^a categoria.

Con questo disegno di legge si propone sostanzialmente di mantenere immutato il trattamento precedente.

Motivi di opportunità e di umanità consigliano di approvare questo disegno di legge che è stato già approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

DE LUCA LUCA. Vorrei considerare quale è stato il criterio di applicazione della scala mobile. In sostanza il calcolo dell'indennità di contingenza è stato sempre fissato, negli anni passati, in rapporto all'andamento del costo dei generi alimentari: si parlava dell'olio, del pane, della pasta, ecc., nel computo dell'indice del costo della vita; a questo fine non sono stati mai rilevati i dati per quanto riguarda altri generi di consumo come le calzature, i vestiti e tutto il resto. A me sembra invece che si debba tener presente che, considerando anche questi elementi, l'indice del costo della vita è di 203,6. Partendo da questa premessa, dobbiamo convenire che il disegno di legge dovrebbe essere modificato tenendo presente questa impostazione da dare al criterio della fissazione dell'indice del costo della vita agli effetti della scala mobile.

Per quanto riguarda il resto noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

In considerazione delle premesse che ho fatto dalle quali risulta che questo disegno di legge è stato fatto tenendo presente il vecchio metodo di fissazione dell'indice di contingenza, in base al costo dell'alimentazione e non a quello del costo della vita, presento il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione, considerato che l'indennità di contingenza prevista dal disegno di legge n. 447 si basa sui vecchi criteri coi quali veniva determinato il dato della contingenza stessa, invita il Governo ad esaminare la possibilità e l'opportunità di tener presente il nuovo sistema che viene applicato dalle organizzazioni sindacali per i lavoratori dell'industria ».

Ho presentato questo ordine del giorno perchè, siccome il dato di contingenza viene fissato dalle organizzazioni dell'industria in un determinato modo, non vedo la ragione per la quale anche per i mutilati ed invalidi di guerra non si debba adottare lo stesso criterio. Teniamo presente che spesso lo Stato interviene, su richiesta delle parti o di sua iniziativa, nelle controversie sindacali, e quindi dovrebbe anch'esso adottare lo stesso metro che le organizzazioni padronali adottano per i loro dipendenti.

TOMÈ, relatore. Il collega De Luca pone una questione di carattere generale circa il modo di determinazione dell'indice del costo della vita. Mi sembra che nella fattispecie non ci si debba imbarcare in problemi di questo genere perchè ai fini di questo disegno di legge esso non ha rilevanza. È in discussione un trattamento di favore e non una rivendicazione e ciò che interessa è il riferimento ad una stessa base.

Preciso che la valutazione dell'indice base del costo dell'alimentazione nel 1947 fu di 182,1, nel 1952 è di 175,6; ora noi intendiamo mantenere il coefficiente del 1947 per non pervenire ad una diminuzione di questa indennità di contingenza.

Benchè io sia animato dal più largo senso di comprensione verso la categoria di mutilati e invalidi di guerra, non so se sia opportuno approvare un ordine del giorno in cui si invita il Governo ad apportare in sostanza una modifica alla legge sulle pensioni di guerra che è già oggetto di molteplici critiche e richieste. Non vedrei insomma l'opportunità, in questo momento, di aprire un nuovo motivo di discussione, perchè è una materia molto delicata.

Il collega De Luca sa come, in questo momento, il bilancio dello Stato sia particolarmente preso non solo dalle leggi in corso di

attuazione, ma soprattutto da molteplici progetti presentati o che si stanno per presentare dinanzi al Parlamento per la risoluzione di fondo del problema della disoccupazione, dell'edilizia, ecc. Se poniamo altra carne al fuoco, potremo generare nel Paese aspettative che potrebbero pregiudicare la realizzazione di altre iniziative. Di questa materia si potrà trattare in altra sede, dato che ci sono concreti progetti di legge per l'aumento della pensione di guerra.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore De Luca Luca, del quale do nuovamente lettura: « La 5^a Commissione, considerato che la indennità di contingenza prevista dal disegno di legge n. 447 si basa sui vecchi criteri coi quali veniva determinato il dato di contingenza stessa, invita il Governo ad esaminare la possibilità e l'opportunità di tener presente il nuovo sistema che viene applicato dalle organizzazioni sindacali per i lavoratori dell'industria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria » (446)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinvio della prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

La prima estrazione dei titoli del prestito per la riforma fondiaria, creato con la legge 21 ottobre 1950, n. 841, da effettuarsi, ai termini dell'articolo 5 del decreto ministeriale

28 giugno 1951, nella seconda quindicina del mese di ottobre 1953, si esegue contemporaneamente alla seconda estrazione, nell'anno 1954.

CORTI, *relatore*. La ragione di questo disegno di legge è assai semplice. Poichè non sono state ancora fissate le assegnazioni definitive dei titoli del prestito per la riforma fondiaria, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, manca praticamente la materia per la estrazione dei titoli stessi.

Il disegno di legge rimanda la prima estrazione, che doveva effettuarsi nella seconda quindicina di ottobre del 1953, all'anno 1954, da effettuarsi contemporaneamente alla seconda estrazione.

Credo che alla Commissione non resti che approvare il disegno di legge.

TRABUCCHI. Che ci fosse stato un certo ritardo nella assegnazione di questi titoli è risultato anche dalla interrogazione del senatore Zoli svolta giorni or sono e dalla risposta del Ministro Medici. Sono sorte difficoltà circa la delimitazione delle proprietà e molti di questi titoli non sono stati consegnati. Ci potranno essere anche contestazioni sulla valutazione delle indennità. Tenendo conto di questo, il bilancio di quest'anno mantiene in cifra ridotta lo stanziamento per il pagamento degli interessi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 11,50, è ripresa alle ore 16,30).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina » (361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme relative alle age-

volazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina ».

La Commissione ha approvato i primi due articoli di tale disegno di legge. Passiamo ora all'esame dell'articolo 3 di cui do lettura:

Art. 3.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente o l'enfiteuta: a) deve dichiarare contestualmente nell'atto che trovasi nelle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente; b) deve produrre insieme con l'atto al momento della registrazione un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Nel caso di infedeltà delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una soprattassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che nel primo comma, al punto a) si dovrebbe adottare una formulazione più precisa, che potrebbe essere questa: « Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che, a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente ».

TRABUCCHI. Allora mi sembra che sia poi necessario aggiungere nel punto b) dopo le parole: « insieme con l'atto al momento della registrazione » le parole: « lo stato di famiglia e ».

FORTUNATI. Mi sembra che l'accertamento delle condizioni economiche in linea normale non rientri nei compiti dell'Ispettorato agrario ma in quelli del Comune. Voi date all'Ispettorato agrario una funzione giuridica che esso non ha.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti, uno sul punto *a*) e uno sul punto *b*).

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli ha presentato un emendamento tendente a sostituire la prima parte dell'articolo 3 fino al punto *b*) con la seguente: « Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: *a*) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o enfiteusi sono posseduti da loro o dai membri del nucleo familiare e che inoltre si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Trabucchi propone di aggiungere al punto *b*) dopo le parole « al momento della registrazione » le parole « lo stato di famiglia e ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Dò quindi lettura del primo comma dello articolo 3 che risulterebbe così modificato:

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: *a*) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente; *b*) debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo comma dell'articolo.

TOMÈ. Alla fine dell'articolo si parla di tributi recuperati, in modo che sembra siano stati già esatti e che dopo si esiga la sopratassa.

FORTUNATI. Propongo che si dica: « tributi dovuti ». Se il tributo era di 20 lire e ne sono state pagate 15 si deve pagare 5 + 20 : 5 per essere alla pari e poi la sopratassa che è uguale al tributo dovuto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In questi casi la sopratassa è adeguata al tributo evaso. In sostanza il principio è che il tributo evaso si paga al doppio.

Mi sembra che la formula « tributi recuperati » sia più ampia perchè potrebbe riferirsi anche all'eventuale imposta complementare che si paga per un complemento di valore. Per esempio, io posso aver commesso due generi di evasioni: non ero nelle condizioni dell'articolo 2 e ho dichiarato contestualmente di esserlo oppure ho acquistato un fondo che vale 1 milione ed ho dichiarato 500 mila lire.

FORTUNATI. Questa è un'altra evasione che sarà regolata da un'altra legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È così, ma sarebbe poi estremamente complicato dover liquidare una evasione in base a questa legge ed un'altra in base alla legge generale.

TRABUCCHI. Il problema, a mio avviso, deve essere posto in questi termini; se uno ha comprato un fondo che vale cento, denunciando però un valore di 10, e, una volta costituita la piccola proprietà contadina, ha pagato 1, la sopratassa deve essere di 9 o di 99?

L'onorevole Sottosegretario interpreta la parola « recuperati » in base al valore di 99: noi possiamo credere alla sua interpretazione, ma il fatto è che ciò non è detto esplicitamente nel disegno di legge.

A mio avviso sarebbe allora più opportuno sostituire alla parola « recuperati » l'altra « dovuti », e portare la sopratassa a 100.

PRESIDENTE. Io, invece, troverei migliore la formula: « tributi evasi ».

A mio avviso, questa legge deve essere riferita esclusivamente alla tassa di registro che riguarda quell'atto. Se io ho fatto una dichiarazione infedele per quel che riguarda la tassa di registro, sarò punito e dovrò pagare; ma per aver fatto una dichiarazione infedele, dichiarando il valore di un fondo in 1000 lire anzichè di 1 milione, sarò punito in base ad altra legge per la frode alla tassa complementare.

FORTUNATI. Poichè la tassa di registro varia al variare del valore, possono verificarsi due tipi di infedeltà. Chi dichiara di essere nelle condizioni di piccolo proprietario mentre non lo è ed aggiunge che ha pagato 100 mila lire, anzichè un milione, il fondo acquistato, compie due evasioni. Credo che la dizione « tributi evasi » risponda alla necessità di chiarire.

PRESIDENTE. Allora è più opportuno lasciare la dizione del secondo comma così com'è.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 3 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

In luogo del certificato richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato provinciale agrario, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.

In tale caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione della Finanza per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Al secondo comma di questo articolo è detto che l'interessato, per ottenere le agevolazioni tributarie, deve presentare entro un anno dalla registrazione il certificato attestante che i requisiti richiesti sussistevano sin dal momento della stipula dell'atto. Ora io mi domando: e se entro un anno l'accertamento non è ultimato?

La mia è una semplice ipotesi. Non vorrei che il privato fosse punito per un ritardo che non dipende da lui.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si presume che entro un anno l'accertamento possa essere finito. Non si possono lasciare dei rapporti in sospenso per oltre un anno.

Proprio per evitare che gli interessati ricevano danno a causa delle lungaggini burocratiche, si sono adottati due provvedimenti: si sono soppressi le Commissioni, che praticamente procedevano con molta lentezza nel loro lavoro e si è concessa anche la registrazione provvisoria.

TRABUCCHI. Nel dichiarare il mio voto favorevole all'articolo 4, faccio presente fin d'ora che mi batterò a fondo contro l'articolo 5, in quanto il pagamento delle tasse in via provvisoria seguito dalla richiesta di rimborso corrisponde a un sistema che non condivido assolutamente perchè contrario ad ogni principio di sana amministrazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo allora di discutere insieme all'articolo 4 anche l'articolo 5.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, do allora lettura anche dell'articolo 5:

Art. 5.

Quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e non sia stato prodotto nè il certificato de-

finitivo previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo 3 nè quello provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo le osservazioni del senatore Trabucchi, ci troviamo di fronte a due principi diametralmente opposti: se ci atteniamo alla regola generale dell'imposta di registro, come riterrebbe opportuno il senatore Trabucchi e come deve effettivamente essere, cioè che non solo tutti i requisiti debbono sussistere, ma debbono essere documentati al momento della registrazione, allora evidentemente non si può giustificare l'articolo 5 e in un certo senso neanche l'articolo 4; ma se entriamo nell'ordine d'idee di concedere una facilitazione eccezionale allora creiamo un istituto nuovo che si potrebbe chiamare della « registrazione provvisoria ». In tal caso mi sembra che l'articolo 5 sia un naturale complemento dell'articolo 4 in quanto si contempla il caso in cui sempre quando i requisiti sussistevano al momento della registrazione, per lungaggini burocratiche il certificato è stato rilasciato con notevole ritardo, purchè nel periodo di tre anni. In questo caso si dà la possibilità di richiedere il rimborso dell'imposta di registro.

Vorrei far rilevare alla Commissione che le norme di questo disegno di legge sono state formulate sulla esperienza di casi pratici verificatisi e segnalati dagli Uffici negli ultimi anni. Si è stabilito che nella normalità si proceda all'iscrizione provvisoria con l'obbligo di completare la documentazione entro l'anno, perchè si pensa che questo periodo di tempo sia sufficiente per espletare le indagini che l'Ispettorato agrario deve compiere. Qualora questo periodo di tempo non sia sufficiente, o per qualsiasi altra ragione, il certificato non venga rilasciato, si pagano le imposte ordinarie; ma nel caso che questo ulteriore ritardo sia

dovuto solo a difetto di certificazione di quelle condizioni che debbono sempre sussistere al momento della registrazione della stipula dell'atto, è ammesso il rimborso.

Nella formulazione di questi articoli ci si è ispirati alla necessità di conciliare le esigenze dei modesti contadini con quelle amministrative dell'ufficio del Registro, il quale non può tenere in sospenso una registrazione oltre un ragionevole periodo di tempo.

TRABUCCHI. Mi sembra che l'ipotesi prospettata nell'articolo 5 non sia quella esposta dall'onorevole Sottosegretario.

Le ipotesi previste dall'articolo 5 sono due: che il piccolo proprietario non abbia prodotto nè il certificato definitivo nè quello provvisorio al momento della registrazione. L'ipotesi del certificato definitivo prodotto a lunga scadenza non è prevista dall'articolo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quale motivo il piccolo proprietario non ha potuto produrre in tempo nè il certificato provvisorio nè il definitivo? Perché l'Ispettorato agrario glielo ha negato. Ora, poiché il provvedimento dell'ispettore agrario può essere impugnato attraverso il ricorso per via gerarchica, poniamo, ad esempio, che l'interessato ricorra al Ministro o, comunque agli uffici gerarchicamente superiori contro il provvedimento dell'ispettore che gli nega il rilascio del certificato provvisorio o definitivo. Evidentemente, per la trattazione di questo ricorso, deve passare un certo periodo di tempo che si ipotizza, nel caso specifico, in tre anni al massimo: entro tale periodo di tempo noi diamo la possibilità all'interessato di ottenere il rimborso delle tasse già pagate.

Approvando soltanto la procedura dell'articolo 4, noi non daremmo nessuna possibilità di impugnativa amministrativa nei confronti del provvedimento di diniego dell'ispettore agrario.

BRACCESI, *relatore*. Mi sembra strano che l'Ispettorato agrario debba rifiutarsi di rilasciare un certificato in cui si dichiara che gli accertamenti sono in corso. Per una più chiara stesura formale propongo che il primo comma dell'articolo 4 sia così formulato:

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)28^a SEDUTA (29 aprile 1954)

« In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato ».

TRABUCCHI. Comunque, io rinnovo la mia proposta di soppressione dell'articolo 5.

FORTUNATI. Al terzo comma dell'articolo 4, là dove è detto « l'azione della Finanza », sarebbe opportuno dire « l'azione dell'Amministrazione finanziaria ». In questo senso faccio una proposta formale di emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Fortunati consistente nella sostituzione, nel terzo comma alle parole: « l'azione della Finanza » le altre: « l'azione dell'Amministrazione finanziaria ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Fortunati al terzo comma e con la modifica formale del primo comma proposta dal senatore Braccesi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 5 avanzata dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 5, di cui ho già data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 20 marzo 1957.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili

con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Quale sarebbe la ragione per cui le disposizioni di questa legge hanno vigore soltanto fino al 20 marzo 1957?

Non si ritiene che queste disposizioni in favore della piccola proprietà contadina dovrebbero avere un carattere permanente?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Poichè la durata delle disposizioni di favore, già prevista dalle vigenti leggi fino al 20 marzo 1955, si avvia alla scadenza, abbiamo ritenuto opportuno prorogarla di due anni.

Riterrei poi che le disposizioni non debbano essere un carattere permanente, perchè si tratta di facilitazioni straordinarie che si concedono in un determinato momento per ragioni di carattere contingente.

TRABUCCHI. È questa una materia che dovrebbe essere regolata e inquadrata in tutta la legislazione concernente i contratti agrari, la riforma fondiaria, ecc.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 6, di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente o l'enfiteuta il quale, senza giusta causa, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è demandato all'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

L'azione della Finanza per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

TRABUCCHI. Mi sembra che il testo dell'articolo 7 significhi questo: che la giusta causa ha lo stesso significato delle circostanze per le quali si verifica la decadenza, altrimenti vorrei sapere quale è il metro con il quale si giudica della giustezza della causa.

Il comma quarto, secondo me, significa non altro se non l'accertamento dell'eventuale giustezza della causa, altrimenti non si capirebbe cosa vuol dire.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Ispettorato agrario in pratica accerta se si è cessato di coltivare il fondo direttamente senza giusta causa. Giusta causa è un'espressione di stile.

TRABUCCHI. Ma a questo potrebbero provvedere gli Uffici del registro.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli Uffici del registro non hanno compiti di sorveglianza del genere.

TOMÈ. Io credo che gli Ispettorati agrari non saranno in grado di compiere questa sorveglianza; a me sembra più opportuno che questo compito sia demandato agli uffici del Registro.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'alienazione venisse sempre compiuta nella sfera di competenza dello stesso Ufficio del registro forse quanto propone il senatore Tomè potrebbe essere esatto, ma se per caso avviene in altra Provincia, allora si

obbliga l'ufficio del Registro ad un complesso di operazioni al di fuori delle sue possibilità.

FORTUNATI. Bisogna, secondo me, capovolgere il concetto e dire: se entro un quinquennio per giusta causa si vende, nulla avviene; se manca questa giusta causa, si deve denunciare la vendita e pagare un tributo; se non si fa così si è puniti.

PRESIDENTE. In tal modo facilitiamo le evasioni perchè si riuscirà sempre a trovare la giusta causa. Dobbiamo invece dire che chi compra non può vendere prima che siano trascorsi i cinque anni.

TRABUCCHI. Io proporrei di togliere nel primo comma le parole « senza giusta causa » e di sopprimere il penultimo comma.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se si parte dal punto di vista che l'organo preposto alla sorveglianza del settore non funziona, riformate quest'organo; ma non si può togliere, secondo me, la giusta causa e sopprimere il penultimo comma. Forse per l'alienazione si potrebbe togliere la giusta causa, obbligando il compratore a non vendere per cinque anni, ma quando si verifica una diversa destinazione come può l'ufficio del Registro accertare questa circostanza?

FORTUNATI. Nessuno dirà mai di aver venduto un fondo che godeva di agevolazioni tributarie e pertanto l'ufficio del Registro non saprà mai di questa evasione.

Secondo me bisogna dire che, se, successivamente, nel periodo di venti anni, si accerti l'alienazione del fondo avvenuta precedentemente al trascorrere dei cinque anni, chi ha alienato sarà sottoposto ad una pena.

L'ufficio del Registro non può materialmente accertare, all'atto di una registrazione, se gli atti precedenti abbiano goduto di agevolazione.

TRABUCCHI. Teniamo presente che questa norma ha già dei precedenti che hanno funzionato. Per esempio, in periodo fascista le famiglie numerose godevano di agevolazioni che cessavano nel caso fosse venduto il fondo

prima del trascorrere dei cinque anni. Ora in questi casi l'ufficio del Registro quando sa che vi è una norma di questo genere, trascrive questi atti su un registro detto « campione », e ogni tanto si ripassa questo « campione » per vedere se vi sono eventuali violazioni.

Secondo me non si può stabilire una pena, perchè, ad esempio, non deve essere punito colui che è pieno di debiti per cattivi raccolti e che deve vendere il fondo prima che siano trascorsi i cinque anni.

In pratica accadrà che se uno vuole vendere il fondo si faranno i preliminari e scaduti i cinque anni si farà l'atto di vendita.

In ogni caso io credo che il compito del controllo non debba spettare agli Ispettorati agrari perchè non sono organi di controllo fiscale.

In pratica gli uffici del Registro quando verificheranno una infrazione scriveranno agli Ispettorati agrari; se, viceversa, vi saranno infrazioni nella coltivazione del fondo l'Ispettorato agrario, accertata l'infrazione, avrà il dovere di provocare l'interessamento dell'organo che è demandato ad applicare la legge fiscale. Ma se noi pretendiamo che gli Ispettorati agrari disimpegnino anche la parte fiscale, questo è assolutamente impossibile.

Insisterei pertanto nel mio emendamento di togliere la giusta causa e di sopprimere il penultimo comma.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Queste non sono nemmeno funzioni del procuratore del Registro perchè egli non può accertare se ad un certo momento l'acquirente o l'enfiteuta cessa di coltivare direttamente il fondo.

Ora il presupposto di questa legge era che l'Ispettorato agrario avesse una vigilanza, non tanto di ordine fiscale, ma di ordine amministrativo, sociale, politico, non solo sulla formazione, ma sul funzionamento della piccola proprietà contadina.

Voi attribuireste modificando l'articolo, ad un funzionario dei compiti che non ha mai avuto. In sostanza il procuratore del Registro accerta solo quello che risulta dagli atti, ma non può seguire i rapporti economici sottostanti all'atto nel loro successivo svolgimento.

TOMÈ. Proporrei di aggiungere un comma in cui si dica: « Per gli accertamenti delle condizioni relative alla decadenza gli uffici del Registro potranno avvalersi della collaborazione degli Ispettorati agrari ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Siamo d'accordo che, se vogliamo attribuire agli uffici del Registro quello che attualmente non fanno, cioè la vigilanza successiva alla registrazione di questi atti, allora essi potranno avvalersi dell'opera degli Ispettorati agrari, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, ecc. ecc.; però così facendo, noi diamo ai procuratori del Registro dei compiti che non hanno mai avuto e ai quali sono impreparati.

FORTUNATI. D'altra parte noi non possiamo demandare agli Ispettorati agrari dei compiti di carattere tributario.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rapporto tributario si esaurisce con la registrazione dell'atto. Solo vi è l'opera di un ispettore dell'Ispettorato agrario provinciale che ogni tanto dovrebbe verificare il fondo, se cioè effettivamente il contadino coltiva direttamente la terra, abita la casa, ecc. ecc. Evidentemente questo accertamento va fatto attraverso gli organi idonei: e il disegno di legge proponeva che questa vigilanza fosse affidata agli Ispettorati agrari. La Commissione osserva che gli Ispettorati agrari non sono adatti: proponiamo un altro organo ma non attribuiamo queste funzioni agli uffici del Registro.

Qui non si vogliono attribuire delle funzioni controproducenti agli Ispettorati agrari, però questi sono gli unici organi che possono sorvegliare come si svolge la utilizzazione dei fondi. Ora, se durante questa sorveglianza lo Ispettorato agrario accerterà che il fondo non è più coltivato direttamente o che la casa è stata destinata ad altri usi, lo notificherà agli uffici del Registro; ma è impossibile che detti uffici continuino a sorvegliare non solo come questi contratti vengono attuati, ma come il rapporto economico, che nasce dal contratto di compravendita, si svolge nel tempo.

Evidentemente la formula proposta è la migliore di tutte. Però, dato che ormai corriamo

l'alea di sovvertire completamente l'organizzazione di questa legge, perchè non sopprimiamo anche il rilascio dei certificati da parte dell'Ispettorato agrario? Poichè l'Ispettorato agrario aveva il compito di accertare la sussistenza dei requisiti, diciamo così, iniziali, sembrava che dovesse avere anche il compito di accertare la permanenza nel tempo di tali requisiti. Viceversa ora vogliamo creare una situazione bifronte: per accertare i requisiti iniziali per l'agevolazione è competente l'Ispettorato, per accertare la permanenza nel tempo di detti requisiti è competente l'ufficio del Registro.

Anche in considerazione del fatto che questa legge per quanto riguarda i problemi dell'agricoltura è stata redatta in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, non possiamo accettare una tale modifica senza interpellare questo Ministero.

DE LUCA LUCA. Il fatto che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura rilascino in partenza i relativi certificati rientra nella prassi normale delle funzioni esplicitate da questi organismi. Ora voler dare questo mandato agli Ispettorati, mettendoli quasi nelle condizioni di esercitare una funzione fiscale, mi pare significhi capovolgere tutte quelle che sono le funzioni normalmente attribuite agli Ispettorati agrari. Con questa legge noi affidiamo loro l'accertamento di taluni fatti, al verificarsi dei quali si producono determinate conseguenze anche di ordine finanziario. D'accordo che gli uffici del Registro non sono attrezzati, però possono farlo, e questo accertamento potrebbe rientrare nelle loro competenze mentre non rientra affatto nelle competenze degli Ispettorati agrari.

TRABUCCHI. Mi sembra che continuiamo a discutere perchè non riusciamo a comprenderci. Le questioni sono due: una è questione di iniziativa, l'altra è questione di constatazione. La constatazione la deve fare l'Ispettorato agrario, l'iniziativa non la può prendere che l'ufficio del Registro. L'ispettore agrario non può farlo per una ragione teorica e per una ragione pratica. La ragione teorica è che l'ispettore agrario non può essere tenuto a preoccuparsi della realizzazione di un effetto

fiscale che riguarda un altro ufficio; la ragione pratica è che l'ispettore agrario deve godere la confidenza del contadino e non può fare la spia, altrimenti viene completamente distolto dalla sua funzione di amico appunto del contadino.

Se invece l'iniziativa è presa dall'ufficio del Registro che ha l'elenco di tutti gli atti registrati, il quale chiede all'Ispettorato di fare l'accertamento; allora l'ispettore agrario, provocato dall'ufficio del Registro con una semplice lettera, può fare delle constatazioni. In tale modo non viene ad alterarsi alcun rapporto e l'ufficio fiscale assume la funzione fiscale, l'ufficio tecnico la funzione tecnica.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma in pratica cosa avverrà se adottiamo questa procedura? Avverrà che l'ufficio del Registro, il quale non ha possibilità di sapere se il contadino distante diecine di chilometri a un certo momento ha affittato o no la casa, o se ne disinteresserà completamente (e in tal caso dettiamo una norma che non avrà applicazione), oppure ad ogni momento dovrà importunare l'Ispettorato agrario per tutti gli accertamenti.

PRESIDENTE. Le ragioni dell'onorevole Sottosegretario su questa diversità di funzioni tra ufficio del Registro e Ispettorato agrario sono evidentemente rilevanti; d'altra parte affidare esclusivamente all'Ispettorato agrario una funzione con un certo carattere fiscale sembra urtare contro il carattere proprio degli Ispettorati. Si potrebbe adottare questa formula: « L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è fatto su invito dell'ufficio del Registro o anche direttamente dall'Ispettorato agrario ». Oppure si potrebbe dire: « su invito dell'Amministrazione finanziaria o dell'Ispettorato agrario ».

Propongo quindi di emendare il penultimo comma sostituendo alle parole: « è demandato all'Ispettorato provinciale agrario » le altre: « è fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato agrario provinciale ».

Metto ai voti l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 con le modificazioni apportatevi:

Art. 7.

Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative allo acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è fatto su invito dall'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni stesse in quel tempo vigenti, qualora le parti

interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni.

FORTUNATI. Al primo comma dell'articolo 8 si parla di atti che comprendono anche quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali. Allora bisognerebbe aggiungere anche l'enfiteusi per quote ideali.

PRESIDENTE. La relazione ministeriale al disegno di legge dice che l'articolo 8 contiene disposizioni di carattere transitorio allo scopo di consentire la regolarizzazione ai fini dell'ammissione al godimento dei benefici tributari, degli atti stipulati sotto l'impero di leggi precedenti. Tra gli atti ammessi alla regolarizzazione con effetto retroattivo sono stati specificatamente indicati gli acquisti in comproprietà per quota individuale, tenuto conto della circostanza che casi del genere sono frequenti, specialmente nel gruppo familiare, e che in tali ipotesi pure sussiste lo scopo di favorire la formazione di piccole proprietà rustiche, sia perchè ognuno degli acquirenti deve trovarsi nelle condizioni volute dalla legge, sia perchè il fondo o i fondi comprati in comune debbono, nella loro entità complessiva, avere i requisiti stabiliti dalle norme in favore.

BRAITENBERG. Ricordo alla Commissione che la vecchia legge del 1948 riguardava solamente l'acquisto di fondi rustici idonei alla formazione della piccola proprietà rurale. Gli uffici hanno interpretato le norme in diverse

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

28ª SEDUTA (29 aprile 1954)

maniere e taluni hanno negato che l'acquisto per quote ideali fosse acquisto di fondo rustico, negando di conseguenza l'applicabilità delle agevolazioni. Anche a chi acquistava un diritto di usufrutto l'ufficio del Registro contestava che non si trattava di un acquisto di fondo rustico. Eppure quegli acquisti sono molto frequenti nel caso di piccole proprietà dove il padre, ormai vecchio, trasferisce la nuda proprietà all'erede riservandosi l'usufrutto. È appunto per sanare tali situazioni che la nuova legge comprende nella formazione della piccola proprietà anche l'acquisto di quote ideali. Io vorrei anzi aggiungere anche gli acquisti separati di nuda proprietà e di usufrutto tra coniugi, ovvero tra genitori e figli.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo articolo ha il fine di permettere la regolarizzazione degli atti compiuti sotto l'impero della legge precedente e che erano nelle condizioni di poter fruire di questi benefici. Ora se introduciamo il caso dell'usufrutto (che è un caso considerato dall'articolo 1) che rappresenta una norma innovativa rispetto alla precedente legislazione, non regolarizziamo più una situazione in atto ma applichiamo retroattivamente una norma che introduciamo oggi; ciò non si può fare per lo stesso principio di irretroattività delle leggi.

TRABUCCHI. Si tratta di questo: o vogliamo stare ai principi generali e quindi non fare leggi con effetto retroattivo, o vogliamo fare una legge di amnistia generale ed allora possiamo aggiungere i casi fatti presenti dal senatore Braitenberg.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al primo comma dell'articolo 8 noi consentiamo che si certifichi oggi un requisito che obiettivamente esisteva anche in passato; se accettiamo l'emendamento del senatore Braitenberg noi applichiamo retroattivamente un principio che finora non ha avuto vigore.

FORTUNATI. Mi pare che le parole « ivi compresi » facciano intravedere come in realtà la portata dell'articolo 8 non investa soltanto i casi che rientravano nella vecchia legge. Se così è, allora quale è la portata dell'articolo 2?

Nell'articolo 2 vi sono o no gli acquisti in comproprietà per quote ideali? Faccio presente che nell'acquisto per quote ideali tutti sono acquirenti e tutti debbono dedicarsi manualmente alla lavorazione della terra, mentre nel caso di acquisto *uti singuli* non è necessario questo requisito, c'è solo il limite della capacità lavorativa.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le parole « ivi compresi » si riferiscono agli atti compiuti sotto l'impero della legge precedente.

FORTUNATI. Ma gli acquisti in comproprietà per quote ideali hanno un vincolo di più rispetto agli acquisti fatti singolarmente.

Qui occorre che il fondo acquistato non superi di un decimo la capacità lavorativa di tutti gli acquirenti, e che tutti gli acquirenti siano contadini.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ad ogni modo questo concetto della capacità lavorativa, del decimo ecc. è indubbiamente una norma nuova, mentre l'articolo 8 si riferisce a quote costituite sotto la legislazione precedente, nella quale noi comprendiamo a titolo interpretativo — e questa non pone un problema di innovazione — anche l'acquisto per quote ideali.

FORTUNATI. D'accordo, però sta di fatto che, in base alla prassi vigente, questi agricoltori dovrebbero essere sottoposti al pagamento.

Io, in sostanza, sostengo la tesi del collega Trabucchi. Dal momento che si comincia a dare una sanatoria per coloro che non hanno ottemperato a determinate formalità previste dalla legge, tanto vale estendere questa sanatoria a tutti i casi contemplati dalla legge attuale.

TRABUCCHI. O almeno a tutti i casi dubbi.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con la disposizione dell'articolo 8 noi mettiamo in regola tutti coloro che obiettivamente avevano i requisiti richiesti, ma che non furono in grado di certificarli. Ora, per inciso e in via interpretativa, prevediamo an-

che il caso dell'acquisto in comproprietà per quote ideali. Se, viceversa, noi attribuiamo a rapporti costituiti in passato, prima della promulgazione di questa legge, agevolazioni stabilite da questa stessa legge, evidentemente applicheremo la legge con effetto retroattivo.

FORTUNATI. A mio avviso il principio che ci deve guidare è questo: si tratta di una legge che serve per la formazione della piccola proprietà contadina, e pensiamo che questa legge debba avere un periodo di attuazione il quale va in sostanza dal momento della formulazione della prima legge al 20 marzo 1957. Ora, se successivamente riconosciamo che per la formazione della piccola proprietà contadina sono necessarie interpretazioni ed agevolazioni ulteriori a quelle che sono state già concesse, secondo me nulla vieta — e non è un principio di retroattività — che tutto quello che è avvenuto nel periodo che va dal 1949 al 1957 subisca lo stesso trattamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto dobbiamo domandarci: perchè diamo delle agevolazioni? Non per il gusto di fare della beneficenza, ma per facilitare la formazione della piccola proprietà contadina. Ora, nel caso di rapporti già costituiti, la piccola proprietà contadina si è già formata e pertanto, evidentemente, l'aiuto che dovremmo dare diventa inefficiente.

TOMÈ. In tal modo, inoltre, metteremo gli uffici del Registro in una situazione imbarazzante, poichè si aprirebbero tutte le compravendite fatte nel passato.

Il collega Braitenberg propone che si estendano i benefici di questa legge in maniera chiara e precisa anche alle compravendite di beni in usufrutto o di nuda proprietà, quando vi sia concorso nell'acquisto dell'un proprietario e dell'altro, e nel caso previsto al numero 4 dell'articolo 1. Non possiamo ora applicare questo concetto anche alle vecchie compravendite, senza contare che ciò non sarebbe opportuno, oltre tutto perchè tutte le proprietà si sono già costituite seguendo la interpretazione delle vecchie leggi, per cui si creerebbe, come ho già detto, una situazione imbarazzante per gli uffici del Registro, i quali si vedrebbero ri-

chiedere la revisione delle trascrizioni fatte dal 1948 ad oggi e ciò senza nessun vantaggio in relazione alla finalità della legge, perchè ormai le piccole proprietà contadine si sono già costituite o in una forma o nell'altra nel passato.

FORTUNATI. Ma anche le piccole proprietà previste dall'articolo 8 si sono già formate.

TOMÈ. Ma in questo caso vi sono i requisiti sostanziali; mancano soltanto dei requisiti formali per il beneficio fiscale, anche perchè si sono verificati dei dubbi interpretativi e gli uffici del Registro si sono comportati diversamente l'uno dall'altro, spesso anche in discordanza con gli organi centrali del Ministero delle finanze.

TRABUCCHI. Io sono sempre contrario ad ogni forma di sanatoria, e, nel caso specifico che ci interessa, per un motivo fondamentale: perchè andando a modificare questo articolo 8, si va ad incidere con effetto retroattivo anche sulla legge di riforma fondiaria, la quale fa riferimento alla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina.

Se poi volete proprio approvare delle leggi con effetto retroattivo, allora io dico che è meglio affrontare le questioni dubbie. Sarei però dell'opinione, ripeto, di non fare mai leggi retroattive, specialmente in materia fiscale.

TOMÈ. La realtà impone la riapertura di termini per la sistemazione delle situazioni create in passato, perchè, ripeto, gli uffici del Registro non erano ancora ben orientati e c'era discordanza di interpretazioni tra di essi. È assurdo pensare che, mentre in una circoscrizione si è fatta pagare la tassa differenziata, in un'altra si sia fatta pagare la tassa normale. È pertanto necessario realizzare una uniformità di interpretazione.

Ritengo, pertanto, che si possa accettare il testo governativo senza ulteriori aggiunte.

TRABUCCHI. Allora io propongo di dire anzichè « ai fini delle agevolazioni stesse », « ai soli fini delle agevolazioni stesse ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)28^a SEDUTA (29 aprile 1954)

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 8, quale risulta in base alla proposta di emendamento testè formulato dal senatore Trabucchi ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

TRABUCCHI. Il secondo comma dell'articolo 8 ha un effetto retroattivo, badate bene, addirittura sui diritti acquisiti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La disposizione del secondo comma è correlativa a quella del primo comma: diamo una facilitazione e correggiamo anche una stortura. Vi pregherei di rammentare le cause di decadenza di cui all'articolo 7, cioè la vendita e soprattutto la cessazione della diretta conduzione del fondo e l'abbandono dell'abitazione della casa colonica.

PRESIDENTE. Non comprendo cosa si intenda dire, al secondo comma, quando si parla di « atti precedentemente stipulati o registrati ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci può essere un atto che non ha data certa.

PRESIDENTE. Ma perchè la norma abbia effetto occorre che l'atto sia registrato.

TRABUCCHI. Poichè questa legge deve essere ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento, per cui andrà in vigore dopo un certo periodo di tempo, potrebbe darsi il caso di atti stipulati e non registrati al momento dell'entrata in vigore della legge. Per me anche questa è un'altra enormità che va ad aggiungersi a tutte le altre di questa legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 9 della legge precedente in favore della piccola proprietà contadina parla proprio della decadenza, e dice: « Nella

decadenza dei benefici del presente decreto incorre pure l'acquirente il quale abbia con false dichiarazioni, con raggiri ecc. ecc. tratto in inganno l'Ufficio statale di competenza ad accertare l'esigenza del requisito ecc. ». Poi prevede le stesse cause di decadenza di cui all'articolo 7 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Io torno a richiamare l'attenzione della Commissione sulla dizione ambigua del secondo comma dell'articolo 8 in merito agli atti stipulati o registrati, in quanto ci può essere chi ha avuto interesse a stipulare un atto e non a registrarlo per fini privati.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi qui parliamo di decadenza e non di agevolazioni, e consideriamo il momento in cui la presente legge entrerà in vigore. In quel momento possono esserci atti stipulati e registrati oppure atti stipulati, per esempio, dieci giorni prima, e che possono essere registrati dieci giorni dopo. Pertanto si può dare il caso di atti stipulati soltanto e non ancora presentati per la registrazione perchè non sono ancora superati i termini.

PRESIDENTE. Ma io ho fatto il caso di un atto stipulato e per il quale il termine della registrazione sia già trascorso.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pagherà la multa quando verrà registrato, ma agli effetti della decadenza nulla si può obiettare.

FORTUNATI. Ma se uno, per esempio, ha registrato la prima vendita ed ha ottenuto l'agevolazione fiscale e poi vende una seconda volta e non registra l'atto, non decade mai.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma se la vendita avviene entro cinque anni, viene revocata l'agevolazione che ha ottenuto.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Occorre tener presente che l'obbligazione tributaria sorge dal momento in cui è stato stipulato l'atto.

PRESIDENTE. Ma il fisco non riconosce un atto soltanto stipulato: il fisco tassa e multa dal momento in cui l'atto viene portato al registro.

TRABUCCHI. Ci sono due casi in cui l'ufficio del Registro ha diritto di iniziativa e di ricerca: la compravendita di beni immobili e la locazione.

PRESIDENTE. Ma se in un atto giudiziario, in una sentenza si fa cenno ad un atto privato, tale riferimento non ha valore.

Se non si fanno altre osservazioni, comunque, metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo 8, di cui ho già dato lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel suo complesso. Ne do nuovamente lettura:

« Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati ai soli fini delle agevolazioni stesse in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4.

« Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

« Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

TRABUCCHI. Prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, vorrei rammentare all'onorevole Sottosegretario l'opportunità di coordinare le presenti disposizioni con quelle della legge sulla montagna, perchè mentre per la legge sulla montagna si richiede una attestazione fatta dalla Commissione prevista dalla legge sulla proprietà contadina, noi invece in questo disegno di legge sopprimiamo quella Commissione e facciamo riferimento esclusivamente al certificato dell'Ispettorato agrario. Sarebbe opportuno, a mio avviso, che sia per l'una che per l'altra legge, il certificato venisse rilasciato dall'Ispettorato agrario.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo è un problema che riguarda il Ministero dell'agricoltura. Certo è che agli effetti di questa legge la Commissione cessa dal suo incarico, mentre rimane in vigore per la legge sulla montagna che è del luglio 1952. Comunque assicuro il mio interessamento sulla questione per giungere ad una soluzione adeguata.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.